

## **Regolamento per la comunicazione dei lavori del Consiglio di Amministrazione**

### **Art. 1**

Il seguente regolamento è predisposto con l'intento di esprimere la volontà del Consiglio di amministrazione in maniera unitaria, assicurando a tutti i dipendenti del CREA accesso capillare ad informazioni condivise e veritiere.

### **Art. 2**

Entro tre giorni dalla data della seduta del Consiglio di amministrazione, il Presidente predispone un breve report contenente gli elementi salienti discussi e votati all'ordine del giorno, che, una volta condiviso e integrato dai membri del Consiglio di amministrazione, verrà divulgato internamente a tutto il personale dalla segreteria del Consiglio stesso. Il flusso di informazioni sarà convogliato attraverso i canali interni di divulgazione, in modo da renderlo facilmente fruibile e riconoscibile dal personale.

### **Art. 3**

Il Presidente, in qualità di legale rappresentante del CREA, garantirà ufficialmente il flusso di informazioni di quanto concertato e deliberato dal Consiglio di amministrazione, in accordo con i consiglieri, e con le modalità sopra citate. Pertanto, non sono ammesse iniziative autonome ed individuali da parte degli altri membri sulla divulgazione dei lavori dell'organo di indirizzo.

### **Art. 4**

Ogni consigliere dovrà attenersi agli strumenti e rimedi messi a disposizione dell'ordinamento giuridico per la legittima determinazione unitaria del Consiglio di amministrazione, ed ogni comportamento contrario tendente ad indirizzare in maniera autonoma la volontà dell'organo di indirizzo sarà censurabile in conformità a quanto stabilito dalle norme in materia di prevenzione della corruzione, nonché di danno all'immagine dell'Ente.